



CITTA' DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551647- Tel./fax 0921/649161 – fax 0921/688205

ORDINANZA SINDACALE

N. 50 del 27/05/2010

Oggetto: **PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2010**

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225,

- Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

- Vista la legge 225/92;

- Vista la legge n. 353/2000;

- Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;

- Visto il D.Lvo n. 112/98;

- Visto il D.L.vo n. 267/2000;

- Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996;

- Vista la L.R. n. 14/98;

- Vista la L.R. n. 14 del 14/04/2006;

- Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

- Visti gli art. 449 e 650 C.P.;

- Visto il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con determinazione Sindacale n.484 del 29/05/2008;

ORDINA

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi ricadenti nel Comune di Polizzi Generosa (PA), **entro il 15 giugno 2010** devono eliminare le sterpaglie, la vegetazione secca ed in generale qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti, intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m. 10. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30.09.2010.
2. Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo inoltre, entro lo stesso termine perentorio del **15 giugno 2010**, di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili (compresi rifiuti), provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di

siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 20 metri da scarpata e/o banchina. Tali condizioni dovranno essere mantenute fino al 30.09.2010.

3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, fino al **30.09.2010**, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.
4. Nel periodo compreso **dal 15 giugno 2010 ai 30 settembre 2010**, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale all'ufficio comunale di protezione civile e al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto da quest'ultimo la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine e in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, agrumeti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente punto, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque intenda accendere fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, e attenersi alle prescrizioni dei distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore (le cui generalità complete dovranno essere indicate nella superiore comunicazione) assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

In relazione a quanto previsto al presente punto, l'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da ogni responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi.

5. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali.
6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni ai precedenti punti della presente ordinanza, in forza del D.P.R.S. 04.06.2008 e dell'art.16 e seguenti della legge 689/81, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 500,00. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale (0921/649036-688122), al Comando dell'Arma dei Carabinieri (tel.112), al Comando di Polizia Municipale (tel. 0921-649691).
8. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6 e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro gg 5 dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza, mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile

- comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Palermo per i successivi provvedimenti consequenziali.
9. Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare, a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P..
 10. Per le attività di ricognizione sul territorio, ai fini della vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza, il Comando di P.M. effettuerà appositi sopralluoghi, avvalendosi anche di eventuali convenzioni con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, che opereranno con il coordinamento dello stesso Comando.
 11. Chiunque voglia segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall'incuria o dall'abbandono di terreni potrà far pervenire apposita comunicazione all'Amministrazione comunale anche a mezzo fax (tel. 0921-649171) non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali provvedimenti adottati.
 12. Gli abbandoni di rifiuti in aree private restano disciplinati dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i..
 13. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e ha validità fino al 30.09.2010, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche che, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza del presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico sanitaria.
 14. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e sul sito Internet del Comune e mediante affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale.
 15. Essa, inoltre, sarà trasmessa a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Palermo - Servizio Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale sezione di Polizzi Generosa, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri, all'ANAS.
 16. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L.353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

Il Responsabile della 3° Area Tecnica
LL.PP – Protezione Civile
Ing. Albanese Francesco

Il Sindaco
Patrizio David